



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
REPARTO I – SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Ai sigg. Presidenti delle Corti d’appello

ai sigg. Procuratori generali presso le Corti di appello

e, p.c.

al sig. Capo di Gabinetto

al sig. Capo dell’Ufficio legislativo

al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

al sig. Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

al sig. Direttore generale del bilancio e della contabilità

al sig. Direttore generale dei magistrati

all’Agenzia delle entrate, Divisione contribuenti
interpello@pec.agenziaentrate.it

Oggetto: Trattamento fiscale dei compensi dei magistrati onorari del c.d. contingente ad esaurimento, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13.7.2017, n. 116.

Alcuni Uffici giudiziari hanno chiesto chiarimenti in merito al regime fiscale da applicare ai compensi dei magistrati onorari del cd contingente ad esaurimento, già in servizio alla data di entrata in vigore del d. lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (15 agosto 2017) dalla predetta data fino alla data di “*conferma*” o di “*cessazione*”, di cui all’art. 29, d. lgs. 116/2017 (nel vigente testo normativo, da ultimo modificato con l’art. 1, comma 629, lett. a), legge di bilancio 2022 - l. n. 234/2021- a decorrere dal 1° gennaio 2022).

In particolare, è stato chiesto se ai redditi dei Giudici di pace, VPO e GOT componenti il “*c.d. contingente ad esaurimento*” si applichi il trattamento fiscale proprio dei redditi di lavoro autonomo, di cui all’art. 53, *lett. f-bis*), TUIR (dPR n. 917/1986), nella formulazione novellata dall’art. 26 del d.lgs.116/2017, ovvero il trattamento dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, *lett. f*), TUIR, nel testo vigente fino al 15 agosto 2017;

tutto ciò considerando che, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 116/2017 -così come riformulato dalla *lettera c)* del comma 629 dell'art 1. l. n. 234/2021 limitatamente al contingente ad esaurimento dei magistrati onorari - sono stati procrastinati, fino alla data di *conferma* o di *cessazione* dall'incarico, i previgenti criteri di liquidazione dei compensi (rispettivamente previsti dall'art. 11 l. n. 374/1991 per i Giudici di pace e dall'art. 4 d. lgs. n. 273/1989 per i VPO e i GOT).

Al riguardo questa Direzione generale, quale ordinatore primario della spesa di cui al capitolo 1362, da cui si attinge per il pagamento dei compensi della magistratura onoraria, facendo seguito alle indicazioni già fornite con la circolare DAG 59814.U del 21.3.2019 (all.1) -limitatamente all'assetto normativo antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021, art 1, commi 629-633- rappresenta quanto segue.

Dovendo impartire direttive univoche agli Uffici giudiziari in modo tale da tutelare, tra l'altro, l'affidamento dei contribuenti sul diritto di conoscere il *corretto* trattamento fiscale del reddito percepito, preso atto delle verifiche ed accertamenti in corso da parte della Agenzia delle Entrate sul regime fiscale applicato sugli emolumenti già percepiti dai predetti onorari, questa Direzione generale comunica alle SS.LL. che, dopo attenta disamina, ha sottoposto la questione alla Agenzia delle Entrate, funzionalmente competente a trattare gli aspetti in esame (DAG n 126485.U del 10.6.2022, DAG 222451.U del 3.11.2022, DAG 199983.U del 5.10.2023, DAG 65305.U del 31.3.2025).

Sarà cura di questa Direzione generale, nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di vigilanza di competenza, fornire indicazioni alle SS.LL. non appena verrà acquisito il predetto parere.

Si pregano le SS.LL. di diffondere la presente circolare presso tutti gli Uffici del distretto.
Cordialmente.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
GIOVANNI MIMMO